



Comune di Clauzetto

Provincia di Pordenone

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

ANNO 2018
N. 3 del Reg. Delibere

OGGETTO: T.A.S.I. (TASI) ANNO 2018. DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE.

L'anno 2018 , il giorno 28 del mese di Marzo alle ore 20:00 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Del Missier Flavio	Sindaco	Presente
Galante Loredana	Vice Sindaco	Presente
Simonutti Ilenia	Consigliere	Presente
Brovedani Giovanni Maria	Consigliere	Presente
Trevisanut Matteo	Consigliere	Presente
Cescutti Valerio	Consigliere	Presente
Marcuzzi Luca	Assessore	Presente
Del Bianco Danio	Consigliere	Presente
Facchin Eugenio Walter	Consigliere	Presente
Cedolin Marcello	Consigliere	Presente
De Stefano Ezio	Consigliere	Presente
Brovedani Magda	Consigliere	Presente
Sprio Gaspare Enrico	Consigliere	Assente

Assiste il Segretario Comunale Colussi dott. Claudio.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Del Missier Flavio nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: T.A.S.I. (TASI) ANNO 2018. DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE.

VISTA ed analizzata la proposta di deliberazione:

VISTO il parere *tecnico, favorevole* reso ai sensi del D.Lgs. n.267/2000, art.49, e dello statuto comunale, espresso sul contenuto della proposta sopra citata;
VISTO il parere *contabile, favorevole* reso ai sensi del D.Lgs. n.267/2000, art.49, e dello statuto comunale, espresso sul contenuto della proposta sopra citata;.
VISTO il parere *favorevole dell'organo di revisione* dell'Ente acquisito il ottemperanza all'art.239, c.1 del D.Lgs. n.267/2000;

Il Responsabile P.O. BELLA Antonio illustra il punto. Rispondendo anche al alcune richieste di chiarimento del cons. Cedolin;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO

-l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

-le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

-gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

-in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione,..., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”*;

VISTO che con deliberazione del Consiglio Comunale **n.1013 del 31/7/2014** è stato adottato il relativo Regolamento per la gestione della TASI;

RICHIAMATO l'art.6 del citato regolamento, che dispone testualmente:

- “1. L'aliquota di base della TASI è fissata per legge nella misura dell'1 per mille del valore dell'immobile.*
- 2. Con deliberazione del Consiglio, adottata entro il termine fissato dalle norme di legge per l'approvazione del bilancio di previsione, il Comune può ridurre l'aliquota al di sotto del limite di legge. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività, alla tipologia e/o alla destinazione degli immobili.*
- 3. Con la medesima deliberazione di cui al comma 2, il Comune può determinare una diversa aliquota, rispettando comunque il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobili non deve superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'imposta municipale propria alla data del 31 dicembre 2013”*

TENUTO CONTO altresì, delle norme di legge:

- il comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del Tributo fino all'azzeramento;
- il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;
- in base al comma di cui sopra, (inizialmente per il solo anno 2014), l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- il Comune può, (inizialmente per il solo anno 2014), superare i limiti di cui sopra per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;
- a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

RILEVATO che:

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l'abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;
 - sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e che, nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura del 30% dall'utilizzatore e del 70% dal possessore, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del regolamento comunale TASI, in base a due autonome obbligazioni tributarie;
 - la Legge di conversione del DL n. 47/14, Legge 23.05.2014 n. 80 , G.U. 27.05.2014 dispone dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente:
«Art. 9-bis. - (IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero).
1. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole da: ", l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti" fino a:
"non risulti locata" sono soppresse e dopo l'ottavo periodo e' inserito il seguente:
"A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso".
2. Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.
- l'applicazione tariffaria TASI e IMU, nel loro complesso, deve necessariamente rispettare i criteri di equità, ragionevolezza e sostenibilità, salvaguardando gli equilibri di bilancio, senza peraltro gravare eccessivamente la fiscalità locale in materia immobiliare.
 - che il tributo è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, secondo quanto indicato dall'articolo 8 del regolamento che qui si riporta integralmente:
 - 1. Il gettito del tributo TASI è finalizzato, con vincolo di destinazione, alla copertura del costo dei seguenti servizi indivisibili:
 - a) illuminazione pubblica
 - b) servizi cimiteriali
 - c) parchi ed aree verdi comunali
 - d) viabilità pubblica e parcheggi
 - e) infrastrutture e servizi urbanistici
 - f) servizi demografici ed elettorali
 - g) servizi museali, archivistici, bibliotecari e dei beni culturali
 - h) vigilanza urbana
 - i) protezione civile
 - 2. I costi di cui al presente articolo comprendono tutti gli oneri diretti ed indiretti di esercizio e manutenzione, nonché gli oneri di realizzazione non aventi copertura in specifiche fonti di finanziamento e sono rilevati direttamente dal bilancio;
 - 3. Qualora il gettito della TASI non fosse sufficiente a coprire i costi di tutti i servizi indivisibili sopra indicati è facoltà del Consiglio Comunale, con la delibera di cui all'articolo 6, il provvedere annualmente all'indicazione analitica, per ciascuna categoria dei servizi indivisibili, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. In assenza di tale indicazione si stabilisce che, di norma, l'introito venga destinato alla copertura dei costi dei servizi citati al punto 1) nell'ordine ivi indicato, fino all'esaurimento del gettito.

VISTE le novità introdotte dalla “legge di stabilità 2016” (L.n.208/de128/12/2015) che (sommariamente) possono così essere elencate: *(tratto da https://www.amministrazionicomunali.it/iuc/iuc_2016.php)*

- 1) **IMU su immobili concessi in comodato gratuito** (comma 10): le impostazioni valide per gli anni precedenti sono completamente eliminate e viene introdotta una sola forma di comodato gratuito con riduzione del 50% della base imponibile, limitando le possibilità del comodato gratuito a pochi casi:
si deve essere proprietari di un solo immobile oppure di 2 immobili ma in tal caso uno dei due deve essere necessariamente abitazione principale del proprietario
condizione che l'immobile (o i due immobili) sia presente nello stesso comune dove si ha la residenza e la dimora abituale. Sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (Cat, A1, A8 e A9)
- 2) **IMU Terreni agricoli** - esenzione per i terreni nei comuni riportati nella circolare Giugno/1993 come montani o parzialmente montani (in caso di parziale delimitazione - PD - l'esenzione vale solo per i terreni nelle zone parzialmente delimitate). Sono inoltre completamente esentati i terreni di proprietà e condotti da CD e IAP con iscrizione previdenza agricola e i terreni agricoli nelle isole minori. La detrazione di Euro 200,00 introdotta per il 2015 viene eliminata e viene eliminata l'esenzione per i terreni agricoli concessi in fitto o comodato da CD o IAP ad altri CD o IAP.
- 3) **TASI Abitazione principale**: viene eliminata la TASI sull'abitazione principale per i proprietari e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Cat, A1, A8 e A9)
- 4) **Esenzione IMU estesa agli immobili di cooperative edilizie** a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica
- 5) **TASI Immobili Merce** - art. 1, comma 14, lettera c) : viene definito un valore di riferimento per la TASI sugli immobili merce (purché non venduti o locati) con aliquota all'1 per mille con facoltà per il Comune di azzerarla o aumentarla fino al 2,5 per mille.
- 6) **TASI altre abitazioni in caso di locazione** «Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015.
- 7) **Nessun aumento di tributi regionali e locali**: per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali per quanto attiene alla possibilità di aumentare la misura di tributi e addizionali rispetto ai valori applicati nel 2015. La sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) e agli enti locali che deliberano il predissesto o il dissesto finanziario.
- 8) **IMU e TASI Immobili locati a canone concordato**: per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento.
- 9) **Esclusione dei macchinari cosiddetti "imbullonati"** dalla determinazione diretta delle rendite catastali del Gruppo D ed E: "Sono esclusi dalla stima diretta delle rendite catastali i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo."

Viste, in particolare le più recenti modifiche di legge:

- l'art. 1, comma 42, della legge 11.12.2016, n. 232 che integra l'art. 1, comma 26, della Legge n.208/2015 e prevede che: “per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali per quanto attiene alla possibilità di aumentare la misura di tributi e addizionali rispetto ai valori applicati nel 2015. La sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) e agli enti locali che deliberano il predissesto o il dissesto finanziario”;

- la Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017), che, **al comma 37 estende anche all'anno 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali, già istituito dal 2016 (art. 1, co. 26 della legge di stabilità 2016); restano escluse dal blocco alcune fattispecie esplicitamente previste come la tassa sui rifiuti (TARI).**

VALUTATE, quindi le simulazioni di gettito sulla base dati dei soggetti ed oggetti d'imposta presenti in base dati, adattando le aliquote in vigore alle nuove norme di legge, per l'anno in corso, tenendo conto del trend storico riguardo alla percentuale di insolvenza nei versamenti volontari rispetto al cento per cento del gettito ipoteticamente possibile.

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili per il **2018**, nella misura seguente:

fattispecie imponibili, a settori di attività, tipologia e/o destinazione degli immobili	ALIQUOTA
= Abitazione principale e relative pertinenze ove abitualmente di mori il contribuente , che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale che sia ivi residente anagraficamente e di fatto; = Equiparate ad abitazione principale <u>per scelta regolamentare del comune</u> ex 1,8 ‰	ESENTI ai sensi di legge (L.n.208/2015)
= fabbricati equiparati ad abitazione principale " <u>per legge</u> " e che pertanto non scontano l'IMU: es. - Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari(art.1 c 707 punto. 3 lett. a) L. 147/2013) - Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali così come definiti dal decreto Ministero infrastrutture 22.4.2008; - Casa coniugale assegnata al coniuge e relative pertinenze (art.1 c 707 punto. 3 lett. c) L. 147/2013) - Unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenete alla Forze armate e Forze di polizia etc (art.1 c 707 punto. 3 lett. d) L. 147/2013); - Fabbricati rurali ad uso strumentale dell'agricoltura ex 1,8 ‰	ESENTI ai sensi di legge (L.n.208/2015)
= fabbricati equiparati ad abitazione principale " <u>per legge</u> " per cui è prevista una aliquota speciale: - unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e <u>iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE)</u> , già <u>pensionati</u> nei rispettivi Paesi di residenza (una sola) ex 0,6 ‰	ESENTI ai sensi di legge (L.n.208/2015)
Aree fabbricabili	0 ‰
Tutti gli altri fabbricati / immobili non compresi nelle precedenti casistiche	1,3 ‰

VALUTATO altresì

Che le presenti aliquote sommate a quelle stabilite in precedenza per l'IMU non superano quelle massime possibili per legge per quest'ultimo tributo, quindi rispettano tutti i limiti previsti dalle norme, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147;

Appurato che, con queste aliquote, il gettito previsto dalle opportune simulazioni fatte a cura del competente ufficio tributario, da riportare a bilancio, ammonta ad una cifra arrotondata, prudenzialmente per difetto, ad **€.38.000,00**

Calcolate e quindi le spese e la relativa copertura come segue:

SERVIZI previsti all'art.8 SOGGETTI a COPERURA CON GETTITO TASI per il 2017
 – Preventivo Spese, Entrate e % di copertura

				Entrata TASI destinata alla copertura dei costi	Percentuale di copertura
	SPESE	ENTRATE	DIFFERENZA		
a) illuminazione pubblica	Bollette € 32.000,00 Manutenzione € 7.000,00 Amministrative € 500 TOT. 39.500	TOT. 0	39.500	39.500	98,35%

SERVIZI previsti all'art.8 ma NON COPERTI con GETTITO TASI per il 2016

b) servizi cimiteriali	Manutenzioni eseguite dagli operai comunali € 1.000,00 Diserbante € 300,00 Amministrative € 500 TOT. 1.800	TOT. 0	1.800	1.800	0%
c) parchi ed aree verdi comunali	Manutenzione eseguite dagli operai € 2.000,00 Amministrative € 500 TOT. 2.500	TOT. 0	2.500	200	0%

d) viabilità pubblica e parcheggi	Manutenzione eseguite dagli operai € 8.000,00 Spese per acquisti € 4.000,00 Spese per servizi € 4.500,00 Sgombero Neve € 7.000,00 Spese diserbante € 400,00 Amministrative € 1.000,00 TOT. 24.900	TOT. 0	24.900		0
e) infrastrutture e servizi urbanistici					
f) servizi demografici ed elettorali					
g) servizi museali, archivistici, bibliotecari e dei beni culturali					
h) vigilanza urbana					
i) protezione civile					

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: “A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

VISTO il comma 169 dell'art.1 della Legge n.296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello fissato per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Pertanto, il Consiglio Comunale con n. 12 voti favorevoli e n. // contrari, espressi per alzata di mano, su Consiglieri presenti e votanti n. 12:

DELIBERA

1. Di approvare, le **aliquote** riportate in premessa, ai fini dell'applicazione della **TASI** per l'anno **2018**;
 2. che le stesse aliquote, in mancanza di ulteriori provvedimento deliberativi, si intendano prorogate di anno in anno ai sensi dell'art.1, comma 169 della Legge 26 dicembre 2006, n.296;
- **DISPONE** che la presente deliberazione sia inserita, a cura del servizio delle entrate tributarie, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la sua pubblicazione nel sito informatico di cui all'art.1 del D.Lgs. n.360/1998, entro i termini di cui al comma all'art.13, c.13-bis del D.L.201/2011 e 688 della Legge n.147/2013 e s.m.i.;

Vista l'urgenza, dettata dalla la necessità di provvedere all'approvazione del bilancio nei termini previsti, stante questo documento un atto propedeutico, con votazione in forma palese, per alzata di mano:

Presenti n.12, Votanti n.12 FAVOREVOLI: n.12, CONTRARI n.// ASTENUTI n. //

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003, n. 21 e successivamente modificato dalla L.R. n. 17/2004.=

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Clauzetto, 04 marzo 2018

Il Responsabile
ANTONIO BELLA

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Clauzetto, 20 marzo 2018

Il Responsabile
ANGELO MARCUZZI

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
Del Missier Flavio

Il Segretario Comunale
Colussi dott. Claudio

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio dal 30/03/2018 al 14/04/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.

Comune di Clauzetto, li 30/03/2018

Il Responsabile della Pubblicazione
Pagnacco Tiziana

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28/03/2018, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Li 28/03/2018

Il Responsabile dell'esecutività
Pagnacco Tiziana

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DEL MISSIER FLAVIO

CODICE FISCALE: DLMFLV57C24H8160

DATA FIRMA: 30/03/2018 08:34:19

IMPRONTA: 4A0B9FAE771B7C5E68E9D0754A719EB51620ED33CA49FD574E1DCC9D3D049CDA
1620ED33CA49FD574E1DCC9D3D049CDAB4708505B29BE6B244CE3D095B9E8753
B4708505B29BE6B244CE3D095B9E875388329C5B736D3D0F4380DD60FD1CF1B2
88329C5B736D3D0F4380DD60FD1CF1B286B47C377AB42FA6603C9EDAE1DB504A

NOME: COLUSSI CLAUDIO

CODICE FISCALE: CLSCLD55A06B940U

DATA FIRMA: 30/03/2018 10:15:30

IMPRONTA: 2F8D3DE2CCA998CA252B602DBEF5AF6E27182D2138DBCA4958D4555D6409ED64
27182D2138DBCA4958D4555D6409ED64798D5824F578F5365877C8AC802F648D
798D5824F578F5365877C8AC802F648DB447BF8DEB88260F7FC2FC98477DB927
B447BF8DEB88260F7FC2FC98477DB9278038C5B0E70B1FADFB27CF9921AB7D96

NOME: PAGNACCO TIZIANA

CODICE FISCALE: PGNTZN68E69I904Z

DATA FIRMA: 30/03/2018 11:21:28

IMPRONTA: 9DBE6A6D168CAE84628F9992A1004120A82C3B5EB21CF97B0870F91BC3717075
A82C3B5EB21CF97B0870F91BC371707502FEF18C33EC86C9530B9480011C9A60
02FEF18C33EC86C9530B9480011C9A6003A3DEF2DAF6231EDD2E33351B9A0F21
03A3DEF2DAF6231EDD2E33351B9A0F21C41331FDB09C2D672E967371E65D90F3